

STATUTO SIDRAG S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni unipersonale denominata SIDRAG S.p.A. unipersonale, interamente partecipata dal Comune di Catania.

Potranno acquisire la qualità di socio, mediante trasferimento di azioni o sottoscrizione di nuove azioni, altri Enti Pubblici, nei limiti previsti dal presente Statuto

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede legale in Catania.

Possono essere istituite o soppresse, con deliberazione dell'organo amministrativo, sedi secondarie, rappresentanze, filiali, uffici e agenzie.

Art. 3 - Durata

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto

1. La società ha per oggetto la gestione in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del capitale sociale, dei servizi di seguito indicati. In ogni caso il fatturato della società dovrà essere realizzato in misura superiore all'ottanta per cento nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite

quantitativo di cui al presente comma costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 codice civile e dell'art. 15 del d. lgs. 175/2016.

2. I servizi e le attività che possono essere svolte dalla Società sono:

- a) Gestione integrata delle risorse idriche nell'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione delle acque per usi civili, industriali ed agricoli, gestione del sistema fognario, gestione dei servizi di raccolta, collettamento, depurazione e riuso delle acque reflue, ivi incluse quelle bianche, protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
- b) La gestione idrica delle fontanelle pubbliche e delle fontane ornamentali;
- c) La gestione dei depuratori marini e dei dissalatori;
- d) Le attività di produzione, distribuzione e commercializzazione nel settore dei servizi pubblici a rete;
- e) La gestione dei servizi telematici ed informatici attinenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali ed afferenti il territorio di esercizio o territori ad esso affini e/o confinanti;
- f) La produzione, approvvigionamento, trasformazione e distribuzione del gas naturale, nonché di ogni altro prodotto energetico da utilizzare per ogni tipo di fabbisogno;
- g) La gestione della pubblica illuminazione anche attraverso la promozione, la realizzazione, la progettazione e la gestione di servizi, processi industriali e tecnologici volti al risparmio e all'efficientamento energetico mediante tecniche atte a ridurre i consumi dell'energia e migliorare la qualità dell'ambiente;
- h) La progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti necessari alla

erogazione dei servizi da essa svolti, nonché l'esecuzione di lavori attinenti;

i) La gestione di reti, impianti e dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali;

l) La tutela dell'ambiente, sia promuovendo studi e ricerche in merito, sia esercitando anche per conto terzi l'attività di controllo di inquinamento ambientale.

m) La Società, limitatamente all'attività di distribuzione e misura del gas naturale, promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nel servizio, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del mercato energetico, impedendo sia discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili sia trasferimenti incrociati di risorse nella filiera del gas.

3. La società può provvedere all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi indicati al comma precedente.

In particolare la società può:

a) svolgere attività di consulenza, assistenza, servizi in campo idrico ed ambientale;

b) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche e delle certificazioni;

c) organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione, la diffusione ed il trasferimento di tecnologia a minor impatto ambientale;

d) elaborare progetti e realizzare le opere conseguenti; dirigere lavori di opere

da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi;

e) limitatamente all'attività di distribuzione e misura del gas naturale, promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nel servizio, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del mercato energetico, impedendo sia discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili sia trasferimenti incrociati di risorse nella filiera del gas.

4. La società può svolgere le attività ed i servizi di cui ai punti precedenti anche attraverso società controllate, nonché assumere e cedere partecipazioni ed integrazioni ed interes-senze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere aventi oggetto uguale, simile, complementare, accessorio, ausiliario od affine al proprio, tra i quali la gestione dei servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società può procedere all'acquisto, alla concessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, alla costituzione e alla acquisizione di partecipazioni in altre società, collaterali o affini, aventi le caratteristiche previste dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. 175/2016.

5. La società, fermo restando il vincolo della prevalenza, nei termini indicati dal comma 1 del presente articolo, dell'attività a favore dell'ente o degli enti pubblici soci, può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria od a quelle partecipate o controllate medesime. A tal fine la società provvede in particolare:

a) alla definizione degli indirizzi di programmazione ed all'esercizio del

controllo dell'insieme delle attività svolte dal gruppo;

b) al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;

c) al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi compresa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;

d) alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

6. La società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare e commerciale o industriale e di investimento, inclusa la richiesta e la prestazione di garanzia, anche fideiussorie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale con eccezione della raccolta e del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività disciplinate dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e successive modifiche.

7. La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri Enti Pubblici e le Università, e stipula con essi convenzioni.

8. La società propone collaborazione con altre aziende di servizi con particolare riguardo a quelle europee e mediterranee, nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale cui il Comune di Catania si ispira, nei principi programmatici indicati dallo Statuto.

9. La società per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive, con l'osservanza

dei principi e delle norme dell'evidenza pubblica e ferma restando la sua esclusiva responsabilità nei confronti degli enti titolari per la gestione del servizio direttamente affidatole.

10. La società può, altresì, partecipare alle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento degli stessi servizi pubblici locali, loro segmenti o fasi, attività complementari ed opere connesse, indette da altre amministrazioni, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazione temporanea di impresa o consorzi, e svolgere attività in favore di terzi, impregiudicati gli interessi della comunità di riferimento.

11. La società può avvalersi di contributi e finanziamenti da qualsiasi ente provenienti. Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllate o collegate.

Art. 5 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni delle società ai soci sono effettuate nel domicilio o nella sede risultanti dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro trenta milioni (€ 30.000.000,00). Esso è rappresentato da numero tre milioni (n. 3.000.000) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro dieci (€ 10,00) cadauna, aventi tutte parità di diritti.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di beni in natura con l'emissione di azioni con prestazioni accessorie ai sensi dell'articolo 2345 codice civile e/o mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 codice civile

3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte nei termini e nei modi che lo stesso reputi più opportuno.
4. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura del tasso legale di cui all' articolo 1284 codice civile aumentato di tre punti, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi della facoltà loro concesse dell'articolo 2344 del codice civile.
5. Per eventuali esigenze finanziarie la società può assumere finanziamenti dai propri soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.
6. Può altresì richiedere e/o contrarre finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge, accettare contributi finalizzati dalla Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, da Enti pubblici, da Organismi della Comunità Europea, da Associazioni, da Privati.

Art. 7 - Partecipazione maggioritaria del pubblico e garanzie del servizio pubblico

1. La società è a capitale totalmente pubblico.
2. La partecipazione detenuta dal Comune di Catania deve essere in ogni caso tale da assicurare a questo il controllo di diritto. I rapporti tra la società ed il Comune di Catania sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio.

Art. 8 - Azioni, Detenzione, Trasferimento, Vincoli

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. La qualità di azionista costituisce, di per se sola, adesione all'atto costitutivo della società ed accettazione del presente statuto.
2. Possono essere soci esclusivamente Enti Pubblici Locali così come individuati dall'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 con

finalità istituzionale e competenze compatibili con l'oggetto sociale, nonché le società di capitali controllate dagli Enti stessi, ai sensi dell'art. 2359 codice civile, e le aziende speciali da loro costituite. E' vietata la cessione di quote di capitale, a qualsiasi titolo, a soggetti privati. La cessione di partecipazioni da un ente pubblico socio ad altro ente pubblico diviene efficace solo a seguito di deliberazione di gradimento adottata dall'Assemblea ordinaria.

Art. 9 - Obbligazioni

1. La società può emettere obbligazioni sia nominative, sia al portatore, anche convertibili in azioni, sia proprie che di società ad essa collegate o da essa controllate, determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art.10 - Sono organi della Società

1. Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) l' Organismo di Vigilanza;

2. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, fatto salvo l'organismo di controllo analogo di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Art.11 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto

vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Art.12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, si convoca normalmente nella sede della società e potrà essere convocata anche in altra sede su decisione del Consiglio di Amministrazione, purché nel territorio della Regione Siciliana.

2. L'Assemblea deve essere convocata, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per le adunanze o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (es. e-mail di riscontro), da inoltrarsi al domicilio o all'indirizzo risultanti dal libro dei soci.

3. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e della seconda convocazione degli argomenti da trattare.

4. L'avviso dovrà comunque contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, della data della seconda convocazione degli argomenti da trattare.

5. In deroga ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 2366 codice civile, in caso di urgenza, potrà inoltre essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

6. Della convocazione si darà, altresì, comunicazione ai soci, mediante lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal relativo libro almeno quindici giorni prima di quello fissato per le adunanze, salvo i casi di cui al

comma cinque del presente articolo. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo della riunione e degli argomenti da trattare, nonché l'indicazione del giorno in cui è fissata la seconda convocazione.

7. È valida anche se non formalmente convocata l'Assemblea nella quale sia intervenuto l'intero capitale sociale, e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

9. Può tuttavia essere convocata, anche per l'approvazione del bilancio, entro il termine di centoottanta giorni dalla suddetta chiusura, qualora particolari esigenze sociali lo richiedono; in questo caso gli amministratori dovranno segnalare, nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile, le ragioni della dilazione dei termini.

10. Potrà inoltre essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando sussistono le condizioni di cui all'art. 2367 codice civile.

11. La convocazione dell'Assemblea deve altresì essere eseguita senza ritardo quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Art.13 - Intervento e voto

1. Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
2. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, e i termini e con i limiti dell'art.2372 codice civile. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono essere rappresentate in Assemblea dal legale rappresentante ovvero da persona da questa designata mediante delega scritta:

al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche mediante videoconferenza o altri sistemi che, tramite mezzi di telecomunicazione, ne consentano lo svolgimento con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso è necessario, in particolare, che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche verificando la validità delle deleghe eventualmente rilasciate, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze, l'esercizio, da parte degli intervenuti, del diritto di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché la regolarità delle operazioni di votazione e del processo di verbalizzazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il Segretario dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli Azionisti possono accedere.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con una filiale, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni la videoregistrazione della videoconferenza.

Art.14 - Presidenza e Segreteria

Nell'ipotesi di organo amministrativo monocratico, l'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi è designato ai sensi dell'art.2371, comma 1, c.c.

Nell'ipotesi in cui la gestione della società sia affidata ad un organo amministrativo collegiale, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dal VicePresidente o, in assenza anche di questi, da chi è designato a maggioranza semplice degli intervenuti.

In caso di ulteriore difetto, dal consigliere più anziano per età. In assenza anche di questi la presidenza della Assemblea spetta a chi è designato ai sensi dell'art.2371, comma 1, c.c.

2. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea anche tra i non soci, su proposta del Presidente medesimo.

Art.15 - Costituzione e deliberazione

1. L'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge. Occorre tuttavia, in ogni caso, il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale per le deliberazioni appresso indicate:

- a) modifica dell'oggetto sociale;
- b) modifiche dello statuto riguardanti la composizione del sistema di nomina del Consiglio di Amministrazione e le competenze degli organi delegati;
- c) lo scioglimento anticipato della società.

2. Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario della stessa salvo quando la legge prescrive l'intervento del notaio o detto intervento sia richiesto dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.16 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società, ove non sia amministrata da un Amministratore Unico, è

amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente se nominato, nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori, nominati dall'Assemblea, devono essere scelti fra persone:

- In possesso dei requisiti del Codice Civile;
- In possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- In possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 20 giugno 1997, n. 19, e precisamente:

a)) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;

b) Esperienza almeno quinquennale:

b1) di tipo scientifico: Ricercatore Universitario, Docente Universitario.

oppure

b2) di tipo professionale: Iscrizione in appositi albi di esercizio della professione.

oppure

b3) dirigenziale: dirigente a tempo determinato o indeterminato in aziende ed enti pubblici o privati.

oppure

c) esperienza almeno quinquennale di Presidente o Amministratore Delegato in enti o aziende pubbliche o private di dimensione, per valore economico e struttura simile a quella della società.

3. Ove la società sia amministrata da un organo collegiale, l'Assemblea nomina i componenti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio

2011, n. 120.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il Comune di Catania, ai sensi dell'art. 2459 codice civile, ha la facoltà di nominare amministratori in numero proporzionale alle azioni possedute.

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni esclusivamente vicarie, se non è già nominato dall'Assemblea dei Soci, senza oneri aggiuntivi.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell' art. 2383 del Codice Civile, durano in carica tre esercizi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

8. Gli amministratori ed i sindaci nominati dal Comune di Catania, a mente del comma 2 del presente articolo, possono essere revocati soltanto dallo stesso Comune ai sensi dell'art. 2459, comma 2, codice civile.

Per ogni propria seduta il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere anche estraneo allo stesso Consiglio.

9. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti

Art.17 - Cariche del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo che non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel proprio seno un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e

nell'esercizio di tale funzione è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente e nell'assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere più anziano per età. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio nomina un segretario che può anche essere persona estranea al Consiglio. Il Presidente ed il segretario firmano i verbali della riunione e del consiglio, e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali, convalidati con la loro firma agli effetti previsti dalla legge.

Art.18 - Convocazione e riunione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione normalmente nella sede sociale ogni volta che lo giudichi opportuno, oppure ne riceve domanda scritta da uno dei consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, con le indicazioni della materia da trattare. Il Consiglio può riunirsi anche fuori dalla sede sociale purchè in Sicilia. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno ogni sei mesi.

1. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o via PEC, con avviso indicante la data, l'ora il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in casi urgenti la convocazione potrà essere effettuata PEC od altro mezzo telematico o informatico almeno ventiquattro ore prima della riunione, al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, purché nessuno obietti

insufficiente conoscenza degli argomenti posti in deliberazione. Successivamente alla diramazione dell'avviso di convocazione, e, comunque, almeno tre giorni prima dell'adunanza consiliare, che possono essere ridotti ad un giorno in caso di comprovata urgenza, il presidente ha l'obbligo di depositare presso la segreteria del consiglio tutti gli atti e i documenti utili in riferimento all'ordine del giorno per una preventiva adeguata informativa e per una più rapida e ponderata formazione della volontà collegiale sugli argomenti posti in delibera. Di tale deposito dovrà essere data notizia nell'avviso di convocazione.

Il consiglio d'amministrazione si potrà svolgere anche in video conferenza o per il tramite di apparecchiature telematiche di carattere audiovisivo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In tal caso il consiglio si intende svolto nel luogo in cui si trovano colui che lo presiede ed il Segretario tenuto alla stesura del verbale. Ai fini della realizzazione del controllo analogo, ciascuna amministrazione socia, per il tramite del proprio rappresentante legale, può richiedere la convocazione dell'organo amministrativo al fine di consultare tale organo in ordine a questioni specifiche, facendone esplicita richiesta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione della società.

3. Successivamente alla diramazione dell'avviso di convocazione e comunque, almeno cinque giorni prima dell'adunanza consiliare, che possono essere ridotti ad un giorno in caso di comprovata urgenza, il Presidente ha l'obbligo

di depositare presso la segreteria del Consiglio tutti gli atti ed i documenti utili in riferimento all'ordine del giorno per una preventiva adeguata informativa e per una più rapida e ponderata formazione della volontà collegiale sugli argomenti posti in delibera. Di tale deposito dovrà essere data notizia nell'avviso di convocazione.

4. L'Amministratore delegato, se nominato ai sensi del successivo art. 21, ed il Direttore Generale, se nominato ai sensi del successivo art. 25, sono tenuti a riferire dettagliatamente al Consiglio l'attività svolta successivamente alla precedente adunanza.

5. Qualora emergano situazioni straordinarie l'amministratore delegato e il direttore generale sono tenuti a riferire immediatamente al Presidente perché questi investa senza indugio il Consiglio.

Art. 19 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

2. Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti. In caso di parità, prevale il voto del consigliere che presiede la seduta, cui spetta di fare constatare la validità della seduta medesima. Delle deliberazioni si fa constatare la validità mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

Qualora la società operi come impresa verticalmente integrata, dovrà attenersi alle disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas di cui alla delibera dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico 22 giugno 2015, n. 296/2015/R/com, e successive modifiche e integrazioni. Qualora, ai sensi

della regolazione di settore sopra richiamata, della gestione di determinate attività debba essere investito un gestore indipendente, i componenti di tale organo saranno individuati ai sensi degli articoli 9 e seguenti della delibera sopra richiamata e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui la Società fosse parte di un'impresa verticalmente integrata, e il Gestore Indipendente fosse costituito da solo una parte degli Amministratori, le decisioni inerenti alle seguenti materie minime sono assunte unicamente previa acquisizione del parere favorevole del Gestore Indipendente, che in tal senso è vincolante:

- l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale;
- la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di distribuzione e misura del gas naturale;
- il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione e misura del gas naturale;
- le procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale;
- i rapporti con le parti correlate afferenti all'attività di distribuzione e misura del gas naturale.

L'organo amministrativo ha facoltà, mediante autoregolamentazione, di individuare ulteriori materie, relative all'attività di distribuzione e misura del gas naturale, le cui decisioni dovranno essere subordinate all'acquisizione del parere vincolante del Gestore Indipendente.

Il parere vincolante non rilevato o espresso in modo contrario comporta che la

decisione sulla materia oggetto del parere è da considerarsi non assunta.

Nel caso in cui il Gestore Indipendente non fosse rappresentato nell'ambito di una riunione dell'organo amministrativo, potrà far pervenire preventivamente in forma scritta all'organo amministrativo il proprio parere inerente alle suddette materie: tale parere scritto avrà piena efficacia ai fini delle decisioni.

Art.20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione della società, nel rispetto del regime di controllo analogo di cui al successivo articolo 22 e può deliberare e porre in essere tutti gli atti, contratti, operazioni ed affari ritenuti necessari od utili per il conseguimento dei fini sociali.

L'organo amministrativo, in particolare, è tenuto:

- a) a predisporre il bilancio, il piano industriale e gli altri eventuali documenti di natura programmatica, volti alla definizione degli indirizzi strategici e generali di gestione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria della società;
- b) a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs 175/2016, rendendo conto, altresì, dello stato di attuazione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano industriale e negli altri documenti di natura programmatica;
- c) a predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ad informarne l'assemblea nell'ambito della relazione di cui alla lettera b);
- d) a valutare l'integrazione degli strumenti di governo societario con quelli di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs 175/2016, dandone conto nella relazione di

cui alla lettera b);

e) ad adottare, qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs 175/2016, uno o più indicatori di crisi aziendale, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.lgs. 175/2016;

f) a predisporre, su domanda dell'assemblea, specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate, contenenti i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi;

g) ad ottemperare tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dalla Assemblea, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, nonché per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti;

h) a trasmettere ai soci la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs 175/2016 e gli atti fondamentali di indirizzo e di gestione della società.

Ferme restando le prerogative dell'assemblea in ordine alle autorizzazioni al compimento di atti da parte dell'organo amministrativo, quest'ultimo è competente a realizzare ogni operazione societaria, compresi il rilascio di fidejussioni e la prestazione di cauzioni, che importi un impegno finanziario non superiore al 5% del capitale sociale.

L'organo amministrativo delibera la sottoscrizione del contratto di servizio.

Il Consiglio di Amministrazione opera con le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente Statuto ed in particolare le seguenti:

- a) Le fidejussioni e le garanzie reali prestate nell'interesse di società controllate e collegate a favore di terzi non possono superare l'importo di Euro un milione (€ 1.000.000,00);
 - b) La sottoscrizione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari emessi da soggetti terzi possono superare il limite del 5% del capitale sociale solo se autorizzati dall'Assemblea;
 - c) Le acquisizioni e le cessioni di partecipazione in società esistenti o da costituire entro il valore corrispondente al 2% del capitale sociale di Sidrag oppure anche oltre questa percentuale entro il limite del 10% del capitale della singola società partecipante nel rispetto comunque del 5% di cui alla precedente lettera b.
2. Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i trasferimenti di partecipazione tra Sidrag e le società controllate e collegate.
3. È altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione la costituzione di patrimoni destinati ai sensi degli art. 2447-*bis* ss. codice civile.

Art.21 - Deleghe di poteri

1. Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno dei suoi membri salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, dei suoi membri, determinando i limiti della delega, in conformità al disposto dell'art. 2381 codice civile e stabilendone le competenze ed i poteri.
2. Non sono comunque delegabili i poteri e le attribuzioni relative a:
 - a) Piani operativi annuali o pluriennali, piani di investimento ed assunzione

del personale;

- b) Predisposizione e modifica dei contratti di servizio, fidejussioni e prestazioni di garanzie;
- c) Alienazione di cespiti aziendali, di valore superiore a € 260.000,00 per ogni singola transazione;
- d) Acquisizione e cessione di partecipazione di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- e) Compravendite e permutate di beni immobili di valore superiore ad €260.000,00 per ogni singolo immobile;
- f) Assunzione di mutui.

Art. 22 - Controllo Analogico

1. Fino a che il Comune di Catania rimanga unico socio, la società è soggetta al potere di direzione e coordinamento del Comune, che lo esercita mediante un Organismo di Controllo Analogico composto di tre o più membri, nominati dal Sindaco.

2. Il Comune di Catania esercita i poteri previsti dal regolamento comunale del sistema integrato dei controlli delle società partecipate, adottato con deliberazione n. 123 del 5 giugno 2014 del Consiglio Comunale di Catania.

In caso di partecipazione di altre amministrazioni pubbliche, mediante la conclusione di appositi patti parasociali, che in deroga a quanto previsto dal codice civile possono avere durata superiore a cinque anni, verranno definiti i poteri di controllo dei soci diversi dal Comune di Catania, in armonia con il regolamento comunale del sistema integrato dei controlli delle società partecipate, adottato con deliberazione n. 123 del 5 giugno 2014 del Consiglio Comunale.

3. Qualora la partecipazione alla società sia estesa a due o più enti pubblici soci, l'Organismo di Controllo Analogo è costituito con la partecipazione paritetica di un rappresentante di ciascun ente socio, nominato dall'organo competente ai sensi dell'ordinamento proprio dell'ente socio. L'ente socio può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante. Nel caso in cui si formi tale Organismo di Controllo Analogo Plurimo, ciascun componente dell'Organismo esprime un voto corrispondente alla quota di capitale di cui è titolare l'ente rappresentato. Le deliberazioni dell'Organismo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

4. In ogni caso, l'Organismo di Controllo Analogo esercita i poteri seguenti:

- a) Delibera in ordine ai piani annuali o pluriennali predisposti dall'organo amministrativo, con facoltà di modificarne i contenuti, con delibera adeguatamente motivata;
- b) Delibera in ordine alle operazioni strategiche della società, che devono essere sottoposte alla sua approvazione da parte dell'organo amministrativo;
- c) Può rivolgere all'organo amministrativo direttive vincolanti in ordine alla gestione ordinaria o straordinaria della società, nonché all'adeguatezza organizzativa della società stessa;
- d) In caso di inerzia dell'organo amministrativo può intervenire in via sostitutiva, nominando commissari ad acta per la realizzazione di determinati progetti od operazioni;
- e) Anche al di fuori del caso di cui al punto precedente, può nominare dirigenti della società, con incarico a tempo determinato, avente ad oggetto

la realizzazione di uno specifico progetto o una specifica direzione di lavori;

f) Può procedere ad atti di ispezione e richiedere informazioni di qualsiasi genere agli organi della società, fatto salvo il rispetto dei segreti industriali e commerciali;

5. L'Organismo di Controllo Analogo può, in particolare, rivolgere quesiti al Collegio Sindacale, che deve fornire tempestiva risposta scritta agli stessi;

6. Nel caso in cui, nel corso della gestione della società, si manifestino sintomi di crisi d'impresa, l'Organismo di Controllo Analogo adotta senza indugio specifici atti di indirizzo intesi a prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento, ovvero ad avviare le procedure per lo scioglimento della società.

7. L'Organismo di Controllo Analogo, avvalendosi dei poteri di vigilanza di cui al comma precedente, controlla in via permanente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e la regolarità ed efficienza della gestione, e trasmette ogni sei mesi una relazione sull'attività svolta, sull'andamento della gestione societaria e sui problemi eventualmente rilevati, agli organi deliberativi dell'ente o degli enti rappresentati.

8. I componenti dell'Organismo di Controllo Analogo non possono essere retribuiti dalla società in alcuna maniera.

Art. 23 - Compensi Amministratori

1. Ai membri del Consiglio spetta oltre al rimborso spese, un compenso stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme statali in materia di società a controllo pubblico.

2. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato

deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. È, altresì, fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 24 - Firma e Rappresentanza Sociale

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente La firma del VicePresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
2. I poteri di rappresentanza degli amministratori delegati e del direttore generale, se nominato, sono conferiti, in coerenza alle attribuzioni delegate, con speciale procura, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Le procure di cui sopra sono soggette all'iscrizione nel Registro delle imprese nei casi previsti dalla legge.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del consiglio, può, altresì, nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 25 - Direttore Generale

1. L'Assemblea dei Soci può nominare un Direttore Generale con il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio e provvedere alla organizzazione e alle attività esecutive della società secondo le direttive del Consiglio e sotto la sorveglianza del Presidente. Il Direttore Generale, se nominato, è chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati.
2. È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società, ivi incluso il direttore generale, indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di

stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

TITOLO V

SINDACI

Art. 26 - Collegio Sindacale e Controllo Contabile

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge. In particolare, i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, *ex art. 11, comma 1, d.lgs. 175/2016*.
2. Ai fini della nomina dei sindaci ogni azione dà diritto a designare un unico nominativo in unica votazione; saranno eletti coloro che avranno riportato più voti. I tre più votati ricopriranno la carica di sindaci effettivi, in quarto e il quinto ricopriranno la carica di sindaci supplenti.
3. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
4. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il Collegio è stato rico-stituito.
5. Il compenso del Collegio Sindacale è determinato all'atto della nomina da parte dell'Assemblea. Il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno o da una società di revisione in ossequio alle disposizioni di Legge dal collegio sindacale, salvo che l'Assemblea deliberi che esso sia svolto da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Nel caso in cui il

controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale, i sindaci debbono avere la qualifica di revisori legali iscritti nell'apposito registro. La perdita di tale requisito determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione da parte del sindaco supplente più anziano.

6. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile dovrà essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 27 Organismo di Vigilanza

1. La società adotta modelli di organizzazione, gestione e controllo conformi ai requisiti del D. Lgs. 231/2001.

2. E' costituito un Organismo di Vigilanza, la cui durata è equiparata alla durata degli organi sociali, dotato di requisiti di autonomia, professionalità e indipendenza. I membri dell'organismo di vigilanza devono possedere i medesimi requisiti previsti dall'art. 16 per i membri del C.d.A. ed il loro compenso è stabilito all'atto della nomina.

3. L'Organismo è composto di tre membri, nominati dall'Assemblea, che deve stabilirne il compenso e che designa anche il componente destinato alla funzione di presidente. I componenti dell'Organismo devono possedere requisiti di professionalità adeguati alla funzione loro affidata. L'Organismo: vigila sull'effettività ed adeguatezza del modello di organizzazione della società, predisposto ai sensi della D. Lgs. 231/2001; valuta l'attualità dello stesso; propone i necessari adeguamenti e verifiche; riceve le segnalazioni attinenti possibili illeciti o irregolarità aziendali.

40 Il Consiglio di Amministrazione disciplina con proprio regolamento

l'attività dell'Organismo. Il regolamento dovrà garantire la necessaria continuità d'azione dell'Organismo e il puntuale adempimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

TITOLO VI

STRUTTURA DI GRUPPO - DIREZIONE UNITARIA

Art. 28 - Attività di Direzione e Coordinamento

Al fine di un migliore e più efficace coordinamento delle attività dirette al perseguimento dell'oggetto sociale svolte, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto, tramite società controllate o collegate, l'organo amministrativo, in osservanza agli indirizzi generali dati dall'assemblea ordinaria, sarà tenuto ad esercitare attività di direzione e coordinamento, definendo le linee strategiche del gruppo nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale di cui all'art. 2497 c.c.

Art. 29 - Poteri di Direzione Unitaria

Le nomine degli organi amministrativi e di controllo delle società soggette all'attività di direzione e coordinamento, di cui al precedente articolo, nonché l'approvazione degli atti strategici saranno soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'organo amministrativo di SIDRAG S.p.A.

Le società soggette all'attività di direzione e coordinamento, di cui al precedente articolo, non potranno compiere, senza preventiva autorizzazione da parte dell'organo amministrativo di SIDRAG S.p.A., le seguenti operazioni:

- acquisto di partecipazioni di controllo in altre società o costituzione di nuove società;
- nomina di amministratori e sindaci nelle sub-partecipate.

TITOLO VII

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 30- Bilanci

1. I bilanci della società devono essere sottoposti per il rilascio della certificazione da società all'uopo autorizzata.
2. La società incaricata della certificazione dei bilanci è designata dall'Assemblea ordinaria dei soci per la durata di un triennio. L'incarico può essere rinnovato. Il corrispettivo spettante alla società di revisione è determinato, per l'intero triennio dall'Assemblea ordinaria, in uno all'atto di nomina.
3. L'Assemblea ordinaria può revocare l'incarico previo parere del Collegio Sindacale, quando ricorre una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società.
4. La relazione di certificazione deve essere depositata presso la sede sociale e messa a disposizione dei soci contestualmente al progetto di bilancio.

Art. 31- Esercizi Sociali

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere con criteri di oculata prudenza, ed in rispondenza delle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, previo esatto inventario delle attività e passività, avendo cura che i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate siano separatamente evidenziati ed illustrati in maniera chiara e manifesta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

Art. 32 Utili

1. L'utile netto del bilancio è così ripartito:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di un ammontare pari al quinto del capitale sociale;
- il 15% (quindici per cento) alla riserva statutaria;
- il rimanente da distribuirsi ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea o disposizione di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 33- Scioglimento della Società

1. Addivenendosi in qualsiasi caso e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.
2. La liquidazione potrà avvenire anche mediante attribuzione ai soci di beni in natura.
3. In caso di alienazione, il Comune di Catania avrà diritto di prelazione, a parità di condizioni, su tutti i beni strumentali costituenti il patrimonio aziendale.

Art. 34 Disposizioni Integrative

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.